



“Paritarie, riprendiamoci il servizio!” Scheda tecnico-descrittiva

Il mondo scolastico è stato scosso, negli ultimi anni, da una serie di sommovimenti legislativi generati dagli evidenti limiti di un quadro legislativo, paradossalmente costruito nel tentativo di rimettere ordine e di assicurare stabilità e riconoscimenti dei diritti degli operatori scolastici.

Le pronunce giurisprudenziali che si sono succedute, e che conosciamo assai bene in quanto ce ne siamo, come Studio, **abbondantemente occupati davanti le giurisdizioni di parecchi distretti giudiziari della Repubblica**, ci consentono di centrare la nostra azione, durante l'anno 2017/2018, su alcune **campagne legali di carattere nazionale**, in relazione alle quali riteniamo di poter garantire a docenti e a personale Ata che si trovino nelle condizioni legittimanti indicate campagna per campagna, **sensibili ed importanti benefici**.

Una delle più importanti campagne che abbiamo deciso di lanciare è quella del

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LE SCUOLE PARITARIE

Si tratta di una azione **utilizzabile in più direzioni:**

A) AI FINI DELLA MOBILITA' ANNI SCOL. 2016/17 e 2017/18

Da qualche settimana sono stati pubblicati nei vari siti istituzionali degli Uffici Scolastici Provinciali i Bollettini riguardanti i trasferimenti del personale docente e del personale ATA relativi alla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018.

Ancora una volta il MIUR e i suoi uffici periferici si ostinano a non volere valutare i servizi prestati presso le scuole paritarie dal personale docente e dal personale ATA.

Il modus operandi del MIUR è in evidente contrasto con le disposizioni della legge

10 marzo del n. 62/2000 avente ad oggetto le "Norme sulla parità scolastica. Il D.L. 3 luglio del 2001, n. 255 (convertito successivamente nella legge 20 agosto 2001, n. 333,) all'art. 2 comma 2 ha disposto che il servizio prestato presso le scuole paritarie sia valutato alla stregua di quello prestato presso le scuole statali. Esso così recita: «... I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali».



Diverse sono state le pronunce dei Giudici del Lavoro che in questi ultimi mesi hanno dato pieno riconoscimento ai servizi prestati presso le scuole paritarie: *Trib. Caltagirone Sez. Lavoro, 11.07.2016, n. 535*); *Trib. Milano Sez. Lavoro, 20.07.2016, n. 6202*); *Tribunale Catania Sez Lavoro, ordinanza n. cronol. 25081/2017 del 17.07.2017- RG n. 11815/2016-1 e ordinanza resa nel procedimento iscritto al n. 1518-1/2017 R.G. ed ancora Tribunale di Lecce, ordinanza del 4.11.2016 n. 47197; Tribunale di Lanciano ordinanza del 4.11.2016 n. 2427; Tribunale di Mantova, ordinanza del 16.11.2016 n. 505.*

Chi può presentare ricorso:

Il ricorso può essere proposto dal personale docente e dal personale ATA che abbia partecipato alla procedura di mobilità per gli anni scolastici 2016/17 e 2017/18 che non abbia avuto riconosciuto il servizio pre ruolo prestato presso le c.d. scuole paritarie. Il ricorso va presentato avanti il GdL del luogo ove attualmente presta servizio.

B) AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA

Per le medesime ragioni sopra descritte, oltre che per le procedure di mobilità di cui alla precedente lettera A), il riconoscimento può essere richiesto ai fini della ricostruzione della carriera da tutto il personale di ruolo che abbia superato l'anno di prova che abbia presentato l'istanza di ricostruzione della carriera senza l'ottenimento del riconoscimento del predetto servizio.

C) AI FINI DELL'INSERIMENTO DEL PERSONALE ATA NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

Ed ancora, sulla base del medesimo quadro ordinamentale, il personale ATA che ha fatto richiesta di inserimento nelle graduatorie permanenti provinciali che si è visto negare il servizio prestato presso le scuole paritarie, ha titolo per ricorrere.

D) AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEL PERSONALE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

Infine, legittimato a ricorrere anche il personale ATA che ha fatto richiesta di aggiornamento del punteggio nelle graduatorie permanenti provinciali ma al quale è stato negato il servizio prestato presso le scuole paritarie.